

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## *Informativa per la clientela*

**Informativa**  
dell'8 ottobre 2010

**Operazioni con controparti localizzate in  
“paradisi fiscali” - Obbligo di comunicazione  
all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2010**

### INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Soggetti tenuti al nuovo obbligo di comunicazione</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Oggetto delle comunicazioni</b> .....	<b>2</b>
3.1	<i>Individuazione dei “paradisi fiscali”</i> .....	2
3.2	<i>Individuazione delle operazioni da comunicare</i> .....	2
<b>4</b>	<b>Contenuto delle comunicazioni</b> .....	<b>3</b>
4.1	<i>Dati anagrafici della controparte</i> .....	3
4.2	<i>Dati relativi alle operazioni effettuate</i> .....	3
<b>5</b>	<b>Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni</b> .....	<b>3</b>
5.1	<i>Obbligo di invio telematico</i> .....	3
5.2	<i>Periodicità</i> .....	4
5.2.1	<i>Inizio attività</i> .....	4
5.3	<i>Termini</i> .....	4
<b>6</b>	<b>Regime sanzionatorio</b> .....	<b>4</b>
6.1	<i>Regolarizzazione entro il mese successivo</i> .....	4
<b>7</b>	<b>Adempimenti per lo studio</b> .....	<b>5</b>

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## 1 PREMESSA

La presente circolare è da considerarsi ad integrazione della nostra precedente circolare del 30 giugno 2010.

## 2 SOGGETTI TENUTI AL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.).

## 3 OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Le nuove comunicazioni riguardano le operazioni attive e passive:

- che hanno quale controparte un “soggetto economico” localizzato in un “paradiso fiscale” (sono, quindi, escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati);
- registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA;
- effettuate a decorrere dall'1.7.2010. Nessun obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni effettuate prima di tale data.

### 3.1 INDIVIDUAZIONE DEI “PARADISI FISCALI”

Devono essere comunicate le sole operazioni effettuate con i soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. “paradisi fiscali”, intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nelle “*black list*” contenute:

- nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche;
- nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell'applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC).

Rientrano tra tali Stati, a titolo esemplificativo, la Repubblica di San Marino, il Liechtenstein, Malta, Cipro, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, ecc.

### 3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute.

L'obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## **4 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI**

Nel modello di comunicazione occorre indicare:

- i dati “anagrafici” della controparte localizzata nel “paradiso fiscale”;
- i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti.

Appare opportuno che, quanto meno per i clienti e i fornitori abituali localizzati nei “paradisi fiscali”, imprese e professionisti adeguino i propri *data base* per ottemperare al nuovo obbligo di legge.

### **4.1 DATI ANAGRAFICI DELLA CONTROPARTE**

Nelle nuove comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero:

- il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo;
- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero.

Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un “codice IVA” estero (di fatto, la partita IVA).

### **4.2 DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE**

Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore:

- l'importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato:
  - operazioni imponibili;
  - operazioni non imponibili;
  - operazioni esenti;
  - operazioni non soggette;
- relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo dell'IVA;
- le note di variazione emesse e ricevute, con l'indicazione della relativa imposta.

## **5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

### **5.1 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO**

Le comunicazioni in esame devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo).

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## 5.2 PERIODICITÀ

Le comunicazioni sono presentate con periodicità:

- **trimestrale**, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile, negli altri casi o per opzione del contribuente.

I trimestri di riferimento sono quelli "solari" (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre). Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia.

### 5.2.1 Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

## 5.3 TERMINI

Le comunicazioni devono essere inviate entro l'**ultimo giorno del mese successivo** al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Qualora il termine scada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il D.m. 5 Agosto 2010 ha previsto che **il primo invio dovrà essere effettuato entro:**

- il **2.11.2010** (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), con riferimento ai mesi di luglio ed agosto e per il trimestre luglio-settembre 2010.

## 6 REGIME SANZIONATORIO

Per ciascuna comunicazione omessa, (c.d. cumulo materiale) o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97). E' espressamente esclusa l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo giuridico" (art. 12 del D. Lgs n. 472/1997).

### 6.1 REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO

Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa:

- a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata;

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.

Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

## **7 ADEMPIMENTI PER LO STUDIO**

Lo Studio è a disposizione per predisporre e trasmettere in via telematica le comunicazioni in esame. A tal proposito di evidenza che il costo di tale servizio sarà pari ad euro 40,00 per ogni comunicazione inviata., oltre ad euro 10,00 per ciascun cliente o fornitore estero inserito.

Nel caso in cui venga conferito incarico allo studio, per consentire il rispetto della prima scadenza prevista per il 2 novembre 2010, **sarà necessario produrre tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il prossimo 18/10/2010.**

**Qualora il contribuente volesse provvedere in autonomo all'invio della dichiarazione si ricorda che dovranno essere utilizzati i consueti canali autorizzati (Fisconline, Entratel), previo utilizzo di apposito software specifico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento o informazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## Scheda n.1

### **Paesi BLACK LIST** **per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni**

Gli obblighi di monitoraggio delle operazioni riguardano i Paesi compresi nelle seguenti liste:

#### ➔ **Decreto 4.05.99**

Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Maurizio Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

#### ➔ **Decreto 21.11.2001**

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

#### **Il secondo decreto comprende anche i seguenti Paesi:**

Angola, Antigua, Costarica, Dominica Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay.

Per tali Paesi detto decreto fa riferimento solo a determinate attività. Ad oggi non è chiaro se tali limitazioni riguardino anche il presente obbligo, ovvero se ogni prestazione o compravendita di beni nei confronti di questi Paesi comporta l'obbligo di comunicazione. Non appena saranno forniti i chiarimenti necessari, lo Studio provvederà ad informare tempestivamente la clientela.

Con D.M. 27/07/2010 dalle *Black List* **sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud**: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientrano nell'obbligo di monitoraggio.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## Scheda n.2

### **Paesi BLACK LIST** **per l'indicazione in dichiarazione dei redditi**

Si ricorda che, per i contribuenti che effettuano acquisti da fornitori localizzati in paradisi fiscali, esiste l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che però la lista dei Paesi interessati da tali obblighi sono individuati da un diverso decreto; la maggior parte dei Paesi rientra in tutte le liste, ma non tutti (ad esempio, San Marino rientra nelle precedenti liste, ma non in quella che segue). Si invita pertanto a prestare attenzione anche a tale obbligo e si ricorda di comunicare allo Studio l'ammontare complessivo delle operazioni annuali intrattenute con i fornitori localizzati in tali Paesi, onde poter correttamente compilare il modello Unico.

#### ➡ → **Decreto 23/01/02**

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, con deroghe per alcune attività:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (numero soppresso);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, solo per alcune specifiche attività ovvero che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati:

1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
2. Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
3. *eliminato*;
4. Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5. Dominica, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
6. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
9. *eliminato*;
10. Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
11. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
13. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
14. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

*Dott. Franco Cremonesi*  
*Dott.ssa Daniela Giuliani*

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Con D.M. 27/07/10 dalle *Black List* **sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud**: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non rientreranno nell'obbligo di monitoraggio in dichiarazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18  
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.  
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967  
TEL. 0295736161 FAX 0295739603